

STATUTO DELLA “Fondazione Luciano Bianciardi ETS”

Art. 1 - della costituzione

E' costituita, ai sensi del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 (cd. Codice del Terzo Settore) e sue successive modifiche ed integrazioni, la "Fondazione Luciano Bianciardi ETS", con sede in Comune di Grosseto.

L'acronimo ETS fa parte della denominazione solo quando e fino a quando la fondazione sarà iscritta al RUNTS quale Ente del Terzo Settore.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (“RUNTS”) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - delle finalità

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, e particolarmente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 (i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (l);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (w).

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare le attività e le iniziative culturali relative all'opera e alla figura intellettuale di Luciano Bianciardi e, in funzione di ciò, al contesto storico-sociale nel quale egli si è formato e ha operato.

In particolare ha lo scopo di raccogliere e valorizzare opere, carte, documentazione di vario genere e studi bianciardiani, nonché del predetto contesto storico-sociale e culturale, comprese le varie personalità costitutive; di promuovere e curare le attività di studio, di approfondimento e di ricerca, anche mediante l'organizzazione di convegni, dibattiti e conferenze, la realizzazione, la commissione e la diffusione di lavori intorno all'autore e al suo tempo e all'evoluzione delle sue tipiche tematiche nel nostro tempo, con la possibilità di istituire premi e borse di studio.

Inoltre la Fondazione può svolgere corsi di formazione per il personale scolastico nei seguenti ambiti: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; gli apprendimenti; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra riportate, secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 6 del medesimo D.lgs..

Art. 3 - del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario di euro 40.786,24 e da successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso fondo di dotazione;
- b) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati e da singoli cittadini con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) dai beni immobili e mobili che saranno acquistati a qualsiasi titolo dalla Fondazione con destinazione al patrimonio;
- d) dagli avanzi di amministrazione che il Consiglio disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio.

Ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio minimo non può essere inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 – delle entrate diverse

Per l'adempimento dei suoi fini istituzionali la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) realizzo di beni costituenti il patrimonio e il reddito derivante dagli stessi;
- b) ogni eventuale contributo o elargizione non espressamente destinata a incrementare il patrimonio.

Art. 5 - degli organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il presidente e il vice presidente
- c) il segretario
- d) l'Organo di Controllo
- e) il Comitato Scientifico
- f) il direttore del Comitato Scientifico

Art. 6 - del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai signori Bianciardi Luciana e Gazzei Tiberio.

Inoltre fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio di Amministrazione: il direttore del Comitato Scientifico e il Presidente della Fondazione che presiederà il Consiglio stesso.

Le organizzazioni e gli enti che danno vita alla Fondazione si riservano la facoltà di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

E' concessa la facoltà di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ai seguenti enti:

Amministrazione Comunale di Grosseto

Amministrazione Comunale di Roccastrada
Amministrazione Provinciale di Grosseto.

Potranno inoltre nominare un rappresentante anche gli enti, diversi da quelli sopra indicati, che in futuro contribuiranno all'accrescimento del patrimonio per almeno € 15.000,00 (quindicimila) o per il diverso importo che successivamente il Consiglio di Amministrazione stabilirà.

Il Consiglio di Amministrazione svolge regolarmente le proprie funzioni anche nel caso che le organizzazioni e gli enti sopra nominati non si avvalgano della facoltà di nominare propri rappresentanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a loro dimissione. In particolare ai signori Bianciardi Luciana e Gazzei Tiberio la carica di consigliere di amministrazione è attribuita per tutta la vita ed è loro facoltà di designare in qualsiasi momento le persone che dovranno succedere ad essi in tale carica. In caso di grave impedimento o di morte dei suddetti, succedono alla carica di consigliere di amministrazione per diritto i loro eredi, uno per Luciana Bianciardi e uno per Tiberi Gazzei, individuato dagli eredi stessi.

Per i consiglieri nominati dagli enti pubblici e privati causa di decadenza dalla carica è anche la revoca da parte dell'ente designante o la perdita della rappresentanza pro-tempore dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della metà più uno dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di apportare le modifiche allo Statuto che ritenga necessarie, purché coerenti con le finalità della Fondazione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa concernente il Terzo Settore tempo per tempo vigente. Tali modifiche dovranno essere approvate da una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, decide anche in ordine all'accertamento dell'estinzione ed alla perdita volontaria della qualifica di Ente del Terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di mettere in liquidazione la Fondazione fissandone le modalità, nel rispetto delle norme che regolano tale disposizione, con delibera presa a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Le votazioni dovranno essere espresse con voto palese. Non è ammesso il voto per delega. La partecipazione dei membri del Consiglio di Amministrazione alle riunioni del medesimo organo è ammessa anche attraverso un circuito di videoconferenza. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente si considera decisivo.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Art. 7 - del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri delegatigli dal Consiglio stesso. Nel caso di improrogabile necessità e urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, che dovranno essere ratificati da parte del Consiglio stesso nella prima successiva riunione convocata dal Presidente non oltre trenta giorni. Il Presidente nomina inoltre il Segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente o per espressa delega dello stesso o del Consiglio, le funzioni sopra elencate potranno essere svolte dal vice presidente; la firma del Vice Presidente costituisce di per sé prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 8 - degli adempimenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Esso è l'organo che:

- a) emana le direttive generali intorno all'amministrazione dei beni;
- b) emana le direttive di attuazione dei fini istituzionali della Fondazione sulla base delle quali il Comitato Scientifico elabora le proposte per i programmi di attività;
- c) approva i programmi elaborati dal Comitato Scientifico;
- d) approva il bilancio;
- e) dispone l'impiego dei fondi anche con l'acquisto dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di azioni, obbligazioni, ovvero beni immobili;
- f) provvede alla erogazione delle rendite mediante la istituzione di Borse di Studio, Premi letterari e il finanziamento delle attività di carattere culturale rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 9 - del Segretario

Il segretario della Fondazione esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 10 - dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere costituito in forma collegiale o monocratica in conformità alle previsioni di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. ed all'art. 2399 c.c..

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 dell'art. 30 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di specifiche competenze scientifiche ed è composto da un numero massimo di undici membri. Il Comitato Scientifico è l'organo cui è riservata, in conformità ai fini istituzionali dell'Ente, l'elaborazione dei programmi scientifici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e la proposta delle attività culturali che la Fondazione riterrà intraprendere direttamente, organizzare, patrocinare o comunque commissionare ad altri enti o privati.

Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Direttore, almeno due volte all'anno, oppure quando il Direttore lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri.

Il Comitato gestisce e cura collegialmente l'esecuzione delle iniziative culturali e appronta le condizioni tecnico-scientifiche per la loro realizzazione. Propone un suo Direttore che viene incaricato dal Consiglio di Amministrazione e che dura in carica tre anni.

In caso di impedimento permanente o dimissioni di uno dei membri, il Comitato Scientifico viene integrato tramite nomina di nuovo membro da parte del Consiglio di Amministrazione. La delibera di nomina richiede la maggioranza di due terzi dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione alla prima votazione e la maggioranza semplice dei medesimi alla seconda.

Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il numero dei componenti del Comitato Scientifico può essere aumentato in funzione delle necessità di ogni singolo progetto.

Le votazioni dovranno essere espresse con voto palese. Non è ammesso il voto per delega. La partecipazione dei membri del Comitato Scientifico alle riunioni del medesimo organo è ammessa anche attraverso un circuito di videoconferenza.

Qualora un membro del Comitato Scientifico disertasse ingiustificatamente le riunioni del medesimo organo per tre volte consecutive decadrà automaticamente dall'incarico.

Art. 12 - del Direttore del Comitato Scientifico

Il Direttore del Comitato Scientifico coordina l'attività del comitato ed è responsabile del funzionamento del Comitato stesso. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte di diritto, sia dell'indirizzo culturale che delle singole iniziative adottate dal Comitato Scientifico.

Art. 13 – della gratuità delle prestazioni istituzionali

Tutte le cariche istituzionali della Fondazione si intendono prestate volontariamente e gratuitamente, fatto salvo il diritto ad un rimborso spese particolari documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – delle Scritture Contabili e del Bilancio

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017, redatto in conformità ai modelli di cui al comma 3 dell'art. 13 del D.lgs. 117, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15 – dei Volontari

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo; al volontario potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Qualora la Fondazione si avvalga di volontari, dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 – dei richiami normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, e particolarmente anche per quanto riguarda i libri obbligatori ed il lavoro, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile ed in generale le norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di Fondazioni del Terzo Settore.

F.to: FALZONE VALTER

ROSSANO MARZOCCHI

FABRIZIO GUASCONI

TIBERIO GAZZEI

CRISTOFORO RUSSO

LUCIANA BIANCIARDI

PAOLA MAURI

LUCIA MATERGI
MARCUCCI MASSIMILIANO
FILIPPO ABBATE